




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008153 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Firenze
Viale Spartaco Lavagnini, 42
50129 FIRENZE

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 224/2011_Albo_Residenza e domicilio

Con il quesito formulato in data 5 luglio 2011 si domanda se un'iscritta che ha trasferito la propria residenza all'estero debba essere cancellata dall'albo, ovvero possa richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale.

In merito alla questione si osserva che il possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine è requisito necessario per la permanenza della iscrizione nell'albo (art. 36, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139); se l'iscritta trasferisce la residenza al di fuori del circondario di competenza dell'Ordine (e nel medesimo circondario non ha neanche il domicilio professionale), dovrà pertanto essere cancellata d'ufficio dall'albo¹.

Il requisito della residenza/domicilio è necessario anche per l'iscrizione nell'elenco speciale² e pertanto, in sua mancanza, non potrà neanche essere richiesta la iscrizione nell'elenco dei non esercenti³.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

1 Il procedimento di cancellazione dall'albo segue le regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 Nell'elenco speciale, a norma dell'articolo 34, comma 8, del d.lgs. 139/2005 citato, possono essere iscritti solo coloro che a norma dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo non possono esercitare la professione.